

Risoluzione Ministero Attività Produttive n. 513988 dell'11 novembre 2002

Legge 29 marzo 2001, n. 135. Somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive.

L'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, stabilisce che *“L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione (...). Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati”*.

Con le nuove disposizioni di legge, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, non è più soggetta al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 6, lettera b) della legge 25 agosto 1991, n. 287. Né tanto meno è necessaria l'iscrizione al R.E.C. per l'attività di somministrazione, poiché la citata legge 135 ha voluto consentirla sulla base del solo possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva.